**Riduzioni utenze non domestiche a seguito di chiusura Covid 19**

A seguito dell’emanazione da parte di ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) della delibera n. 158 del 5.5.2020, ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, sono state previste specifiche riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche per effetto della loro sospensione, totale o parziale, durante il periodo di emergenza epidemiologica, integrate da parte del Comune a seguito dell’approvazione delle tariffe 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 20/07/2020.

Tali riduzioni sono applicate unicamente alla parte variabile della tariffa e sono generalmente proporzionate al periodo di chiusura, fino ad un massimo del 25%, ovvero del 30% per le attività ricomprese nelle categorie dalla 2.22 alla 2.24.

Le tipologie di attività che possono usufruire di tale agevolazione, sono state identificate direttamente da ARERA negli allegati alla citata delibera, e sono classificate a seconda del codice Ateco di appartenenza.

Al fine di usufruire della riduzione in argomento, il contribuente dovrà presentare apposita istanza direttamente al Comune che, a seguito della positiva verifica dei requisiti richiesti, provvederà ad inviare il riconteggio dell’importo dovuto per l’anno 2020.

La relativa modulistica è disponibile nella sezione Tributi - Tassa e Trasparenza Rifiuti – Riduzioni e Agevolazioni - del sito del Comune di Erba.

Si riporta l’estratto della delibera di C.C. n. 43 del 20/07/2020 ad oggetto “Tassa Rifiuti (Tari) – Approvazione tariffe anno 2020 – Agevolazioni Tari a favore delle utenze non domestiche (ex Delibera ARERA 158/2020), che disciplina le riduzioni in argomento:

*“l’Amministrazione comunale, per l’anno 2020, in applicazione dei principi espressi nella deliberazione ARERA n. 158/2020, intende prevedere a favore delle utenze non domestiche rimaste sospese per effetto dei provvedimenti emanati dalle varie istituzioni, per contenere il contagio da COVID-19, le seguenti riduzioni della quota variabile delle relative tariffe TARI anno 2020:*

* *riduzione proporzionata ai giorni di chiusura, fino ad un massimo del 25%, per le attività indicate nella “tabella 1a” dell’allegato A della deliberazione 158/2020, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione – allegato “1” – (a titolo esemplificativo: esposizioni, autosaloni, commercio dettaglio di vestiti bambini e neonati, rimasti chiusi da 12 marzo al 14 aprile);*
* *riduzione del 25% a favore delle attività sottoposte a sospensione, di cui alla “tabella 1b” dell’allegato A della deliberazione 158/2020, parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione – allegato “2” -, per le quali, a seconda della tipologia di attività, la riapertura è stata disposta tra il 18 maggio ed il 15 giugno;*
* *riduzione proporzionale ai giorni di chiusura, per le attività, riportate nella “tabella 2” dell’allegato A della deliberazione 158/2020, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione – allegato “3” -, le quali potrebbero essere rimaste sospese, parzialmente o totalmente, anche per periodi diversi. Detta riduzione sarà concessa a fronte di istanza da parte dell'utente che dimostri l'effettiva sospensione da presentare all’ufficio Tributi comunale e potrà essere al massimo pari al 25% della quota variabile della relativa tariffa TARI 2020, salvo per le attività di ristorazione (ricomprese nelle categorie TARI dalla 22 alla 24) che sarà pari al 30%;*
* *le suddette riduzioni non saranno applicate alle attività che, pur rientrando nelle categorie agevolate, sono rimaste aperte durante il periodo emergenziale;*
* *qualora singole attività, non ricomprese in quelle sopra citate, fossero rimaste chiuse per un periodo di almeno 60 giorni, su apposita istanza da presentare all’ufficio Tributi, volta a dimostrare l'effettiva sospensione, potranno beneficiare della riduzione proporzionata ai giorni di chiusura, fino ad un massimo del 25%;”*